

L'ARCHIVIO DEL SANT'UFFICIO DI PISA: IL COMPLESSO, L'ISTITUZIONE E LA DESCRIZIONE ANALITICA

di Jaleh Bahrabadi

Il fondo del Sant'Ufficio di Pisa è conservato presso l'Archivio Arcidiocesano di Pisa sotto il nome di *Tribunale dell'Inquisizione*. Si compone di 32 unità cartacee, costituite per la maggior parte da filze rilegate, che raccolgono la documentazione prodotta dall'Ente tra il 1574 e il 1772.

Il fondo non vede alcuna suddivisione in serie, ma riunisce in modo frammisto le varie tipologie documentarie messe in essere dal soggetto produttore nell'espletamento delle proprie funzioni, restituendo, seppur con notevoli eccezioni, un ordine sommariamente cronologico tra le unità.

Le filze che lo compongono sono verosimilmente il frutto di una ricomposizione postuma rispetto alla redazione e alla loro valenza corrente, mentre storicamente la documentazione ebbe un'organizzazione diversa e più articolata. In un elenco di consistenza del 1658, redatto per l'inquisitore Girolamo Baroni, le carte erano divise in "mazzi" omogenei sotto il profilo della tipologia documentaria e in alcuni casi cronologicamente definiti.¹ Nel 1806, da un coevo inventario della Mensa redatto alla morte dell'arcivescovo Angiolo Franceschi, il materiale si trovava più semplicemente diviso in atti, cause spedite e denunce.²

La sostanziale differenza organizzativa odierna rispetto alla notizia del 1806, fatta di erronee attribuzioni ad altri fondi di alcune unità,³ di una forte disparità di consistenza dei pezzi, di sistematiche sovrapposizioni e lacune cronologiche, consente di ipotizzare interventi di radicale ricomposizione e legatura, avvenuti in tempi successivi rispetto al versamento del nucleo documentario nel complesso archivistico della curia vescovile.

¹ Archivio Arcidiocesano di Pisa (d'ora in poi AAPi), *Inquisizione*, filza 16, cc. 963-964, inventario dei beni del Tribunale datato 1658 redatto per l'inquisitore Girolamo Baroni. Nella parte dedicata alle «Scritture» troviamo: «Dodeci volumi di diversi Processi incominciando dall'anno 1636 sino al 1644. Sette tomi di diverse lettere tanto della S. Congregazione come d'altri, con altre lettere della S. Congregazione non ancora legate. Tre tomi di diverse scritture segnati ne cartoni A,B,C. Un libro in foglio coperto con cartoni intitolato Ragioni della S. Inquisitione di Pisa. Un libro in foglio coperto di carta pecora dove sono scritte diverse lettere alla S. Congregazione dell'anno 1609. Un mazzo di scritture e Processi fatti in Livorno. Un mazzo di Processi dall'anno 1646 sino al 1650. Un altro mazzo di Processi diversi dal 1650 sino al presente anno 1658. Un mazzo di spontanee comparizioni. Un mazzo di denontie con diverse abiure. Un mazzo di diverse fedi d'haver letti, Bolle et Editti. Diversi Editti e Bolle Pontificie stampate. La bolla originale di Gregorio XIII della pensione sopra la Mensa Archiepiscopale di Pisa a favore di questa S. Inquisitione munita col sigillo di piombo». Le carte erano raccolte in «una cassa di noce ove si tengono le scritture del S. Offitio».

² AAPi, *Mensa, Inventari*, n. 6. È annotata la presenza di 48 filze di atti dal 1560 al 1744, 10 filze di atti delle quali non si specifica la datazione, 7 "pacchi" di cause spedite e una filza di denunce.

³ Si tratta delle filze n. 6, 14 e 15 ancora chiamate in coperta «Acta civilia» in quanto rinvenute tra questa documentazione durante l'ultimo intervento di riordino (anno 2000), che ha portato alla ricollocazione logica del materiale con criterio cronologico in base alla data sovrascritta.

Purtroppo, ad eccezione delle notizie sin qui riportate, non è stata rinvenuta documentazione che restituisca informazioni sulla storia archivistica del fondo, impedendoci di poter ricostruire la successione dei versamenti e degli interventi avvenuti tra la detenzione da parte del soggetto produttore e la conservazione nell'attuale complesso. Non si esclude, comunque, che le carte del fondo pisano possano contenere documenti utili per la ricerca e, a seguito di un esame analitico, possano rivelare l'esistenza di altri inventari antichi.

Allo stato attuale, sono a disposizione per la consultazione alcuni lavori di tesi diretti dalla prof.ssa Luigina Carratori dell'Università di Pisa, la quale ha approntato un modello descrittivo adatto ad una fonte che, come in genere avviene per la documentazione giudiziaria, richiede analisi approfondite e particolare attenzione alle specificità del singolo caso. Le tesi sono a disposizione presso l'Archivio e costituiscono un'utile guida per le carte fino all'anno 1664.⁴

L'approfondimento di studio che ho avuto l'occasione di condurre sotto la guida della prof.ssa Luigina Carratori ha invece colmato la mancanza di uno strumento di corredo che abbracciasse l'intero nucleo documentario, allo scopo di fornire le informazioni di base che ne potessero agevolare l'accesso.⁵ L'inventario prodotto si compone di due sezioni: una prima introduttiva dedicata alla storia istituzionale dell'Ente e una successiva che presenta le schede di descrizione archivistica del Fondo.

La sezione introduttiva tenta di tracciare una prima bozza di storia istituzionale a partire dai dati, seppur lacunosi, rilevati direttamente sulle carte: l'estensione del territorio di giurisdizione dell'inquisitore di Pisa, l'organico del Tribunale e le fonti di reddito del giusdicente.⁶

L'analisi delle carte ha permesso di identificare e ricostruire l'elenco degli inquisitori che si sono succeduti nell'intero periodo di attività, operazione non sempre possibile per la natura di tale tipologia documentaria, dove spesso il protagonista dell'azione non coincide con quello della documentazione.

L'elenco che ne è derivato è stato in seguito approfondito mediante la ricerca di informazioni provenienti da altre fonti, fra cui il carteggio custodito a Roma presso l'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, al fine di colmare le lacune e seguire le tracce della carriera degli inquisitori all'interno della gerarchia.

La successiva sezione costituisce invece il nucleo dell'inventario vero e proprio, fornendo, secondo uno schema uniforme per ogni unità, i dati di natura archivistica. Essa presenta le informazioni di correlazione tra le signature storiche e quelle attuali delle unità, la presenza di una o più corde di numerazione oltre a quelle apposte durante l'intervento, la consistenza, gli

⁴ Con la sola lacuna degli anni 1654-58, motivata dagli spostamenti seguiti al rinvenimento di unità del Tribunale in altre fondi documentari (anno 2000). Ne diamo un breve elenco: D. Bondielli, *Inventario del fondo dell'Inquisizione pisana (anni 1574-1628)*, tesi di laurea, a.a. 1995-96; R. Pirisi, *Inventariatione del fondo della Santa Inquisizione pisana (anni 1615-1616)*, tesi di laurea, a.a. 2003-2004; S. C. Casella, *Inventario del fondo del Tribunale dell'Inquisizione pisana (anni 1642-44, 1672-74)*, tesi di laurea, a.a. 2002-2003; R. Arviotti, *Inventariatione del fondo del Tribunale dell'Inquisizione pisana (1672-1674)*, tesi di laurea, a.a. 2004-2005; L. Boesini, *Inventariatione del fondo del Tribunale dell'Inquisizione di Pisa, 1659-1664*, tesi di laurea, a.a. 2004-2005. Inoltre, Daniela Bondielli, dopo aver esaminato le unità di vecchia numerazione 1-8 nel suo lavoro di tesi, ha proseguito l'inventariatione delle filze di vecchia numerazione 9, 10, 11 in D. Bondielli, *Fondo dell'Inquisizione: Inventario analitico delle filze 1-11*.

⁵ J. Bahrabadi, *L'archivio del Tribunale del Sant'Ufficio di Pisa*, in «Bollettino Storico Pisano», LXXVII, 2008, pp. 133-162

⁶ La ricerca d'informazioni sulla storia istituzionale dell'Ente si è avvalsa delle informazioni rilevate nelle carte prodotte dall'Ente e da quelle di altri nuclei documentari del complesso della curia vescovile (Tribunale vescovile e Mensa), così come della documentazione relativa alla sede pisana conservata presso l'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede e la Biblioteca Casanatense di Roma. Inoltre, sono state utilizzate fonti di natura bibliografica dei secoli XVII-XVIII.

estremi cronologici riscontrati e la presenza di documentazione fuori cronologia; inoltre, sono segnalati gli elenchi di cause e comparizioni, gli eventuali altri strumenti d'ufficio e la presenza del carteggio con la Congregazione romana.⁷

Il fondo dell'Inquisizione pisana è composto per circa un quarto della sua consistenza da fascicoli unitari, i quali possono contenere un intero processo o solo una parte. Il restante materiale è invece costituito da carte singole cucite insieme e raccolte su base cronologica (con numerose eccezioni indicate nell'inventario). Tra queste sono presenti spontanee comparizioni, interrogatori, denunce, carte relative all'attività di censura e scritti di varia natura. Compaiono inoltre brevi arbitrati, il carteggio scambiato con la Congregazione romana e altri soggetti (enti istituzionali e personalità), carte di sicurezza e fedi.

Sotto il profilo archivistico, l'attuale composizione disorganica delle unità permette il riconoscimento e la lettura di una sola "serialità" logica, trasversale a tutte le filze, ovvero quella dei processi, riconoscibili perché composti in fascicoli di immediata individuazione. Solitamente, un fascicolo corrisponde a un singolo procedimento, ma questa è una caratteristica che può risentire di eccezioni in fase di analisi. Talvolta, anche nei casi di unitarietà tematica non è detto che ci sia organicità nelle carte, essendo stati riscontrati lacune e disordine cronologici che comunque presuppongono un'operazione accorta di ricostruzione dei procedimenti.

Utili guide per la conoscenza delle cause trattate dal Tribunale sono le copie degli elenchi di procedimenti chiusi e pendenti inviati periodicamente alla Congregazione romana. Tali documenti, se a prima vista sembrano aver mutato la loro connotazione amministrativa diventando quasi utili strumenti di corredo per i fruitori odierni, in realtà devono essere letti secondo la loro natura primaria di atti burocratici rientranti nei doveri di informazione del Tribunale verso la Congregazione romana. Pertanto, sono da inserire in un contesto organizzativo istituzionale che non sempre vede una precisa e puntuale definizione, viziando in tal modo la propria produzione documentaria.

Il materiale non raccolto in fascicoli si mostra invece come un *mare magnum* nel quale naviga tutta la documentazione prodotta dall'Ente che non sia inerente ai procedimenti processuali veri e propri, ovvero quella che, pur avendo valenza processuale, non determinò, dal punto di vista formale, l'apertura di un fascicolo dedicato.

Secondo l'inventario del 1658, questa documentazione era conservata in serie distinte,⁸ riflesso della percezione che l'Ente aveva relativamente alla valenza oggettiva di certe tipologie documentarie. La legatura delle carte che ha condizionato l'attuale fisionomia ha scardinato l'ordine originale, distribuendo all'interno di un'unica successione sommariamente cronologica tutta la documentazione esistente, con la conseguente rottura degli originali legami di serie e la creazione di un *unicum* disordinato sotto il profilo archivistico.

Merita un accenno specifico il carteggio tra il Tribunale pisano e la Congregazione romana. Tale tipologia di materiale ha un'importante valenza istituzionale, in quanto è in essa che affiorano le prassi procedurali e le linee teoriche e interpretative sulle quali si concretizzò l'attività del Tribunale, costituendo un utile strumento degli storici per la conoscenza non solo istituzionale dell'Ente.

Sotto il profilo archivistico, il carteggio con Roma si trova inserito nelle unità in coerenza cronologica. All'interno degli elenchi antichi tale materiale, invece, risultava conservato come

⁷ L'opportunità di segnalare gli elenchi di cause e il carteggio con Roma, rispetto ad altre tipologie documentarie, anche se si scontra con l'oggettività necessaria alla descrizione archivistica, deriva dalla volontà di fare emergere una tipologia documentaria utile a comprendere la struttura organizzativa, il *modus operandi* dell'Ente e i suoi rapporti istituzionali con la Congregazione romana.

⁸ Cfr. nota 1.

nucleo distinto, di conseguenza è necessario, in fase di studio, valutarne sempre l'eventuale congruenza e consequenzialità tematica con la documentazione adiacente.

La presenza del carteggio tra la sede pisana e la Congregazione è stata segnalata in appendice alle schede introduttive, completa dei nominativi dei cardinali romani preposti ai rapporti con il Tribunale pisano.

Dalla lettura dell'elenco di consistenza del 1658 emerge che la documentazione ha subito notevoli perdite. Se l'entità della dispersione relativa alle carte processuali non è valutabile allo stato attuale della conoscenza del fondo, è sicuramente riscontrabile in relazione alla documentazione contabile e a quella delle "patenti" degli inquisitori. Volendo cercarne le ragioni, se per la prima tipologia possiamo ipotizzare scarti periodici (comuni per questo tipo di documentazione) o utilizzi da parte di altri enti, per le "patenti" la spiegazione della lacuna fa emergere notevoli complicanze poiché si tratta di documentazione di fondante valenza giuridica, la cui assenza necessita di specifici approfondimenti di ricerca.

Come sopra accennato, la sezione descrittiva è preceduta da un'introduzione dedicata alla storia dell'Ente, redatta allo scopo di raccogliere e mettere a disposizione i dati ad oggi disponibili per la conoscenza degli aspetti istituzionali del Tribunale, in considerazione dei mutamenti verificatisi durante l'intero periodo di attività. A tale scopo, l'analisi si è allargata a documentazione di altri archivi così come a ricerche di tipo storiografico.

I tribunali inquisitoriali della Toscana, a differenza di quanto accadde nella maggior parte della penisola, furono affidati all'Ordine dei Minori conventuali. A causa del numero ridotto delle sedi che li videro coinvolti (Adria e Rovigo, Aquileia e Concordia, Belluno, Capo d'Istria, Conegliano, Padova, Treviso, Firenze, Siena), è stato possibile ricostruire ad un primo livello la successione degli incarichi ricoperti da alcuni inquisitori prima e dopo la loro permanenza nella sede pisana. I dati relativi alle nomine, mancando il fondo del *Tribunale dell'Inquisizione* delle "patenti", sono stati tratti dall'analisi del carteggio custodito nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede. Molto materiale resta comunque da esaminare al fine di precisare cronologicamente gli avvicendamenti.

Il Tribunale pisano sembra essere stato istituito nel 1574, a seguito della decisione papale di dividere il territorio, prima sottoposto alla sola giurisdizione fiorentina, nelle tre giurisdizioni di Pisa, Siena e Firenze.⁹ Le carte più antiche conservate nel fondo datano proprio dall'anno 1574, data che viene confermata da un primo elenco di cause redatto per la Congregazione romana.¹⁰

Alcune fonti farebbero ipotizzare la presenza di un giudice inquisitore a Pisa già prima del 1574. Si tratta del carteggio conservato a Roma tra la sede pisana e la Congregazione, dal quale emerge il nome di «Christophorus Grassolinius a Marsalla» che firma le proprie lettere definendosi nel 1569 inquisitore di Pisa,¹¹ nome confermato da un elenco di inquisitori redatto nel XVII secolo.¹² Altre notizie sulla data istitutiva sono quelle relative al riconoscimento della pensione all'inquisitore pisano, ricadente quale onere sulla Mensa arcivescovile, concessa da papa Pio V Ghislieri (1565-1572) e successivamente confermata da Gregorio

⁹ Il Todeschino, nella parte relativa alla città di Firenze, afferma che un unico inquisitore per tutta la Toscana cessò il 4 giugno del 1574 (*Catalogus inquisitorum ordinis F.F. Predicatorum, Minorum Conventualium, Praelatorum in Insula Melitae, ordinatus et ex in parte collectus a P.F. Hermenegildo Todeschino mantuano Ord. Praed. Sec. Theol. Magistro, secondo socio S. Officii in Urbe*, 1723, ms. nella Biblioteca del convento di S. Domenico di Bologna). Il Tronci afferma che l'inquisitore di Pisa fu istituito da Gregorio XIII nel 1575, data forse espressa secondo lo stile pisano (1574 allo stile comune) (P. Tronci, *Descrizione delle Chiese, Monasteri et Oratori della città di Pisa*, in Archivio Capitolare di Pisa, C213, copia di C152).

¹⁰ Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (d'ora in poi ACDF), St.st. HH 2 d, cc. 994-996.

¹¹ *Ivi*, cc. 155, 157, 158, 184.

¹² Si tratta di A. Tognocchi, *Genealogicum et Honorificum Etrusco-Minoriticum a P.F. Antonio a Terrinca Minorita observantino Anno Domini MDCLXXX elaboratum*, Florentiae 1682.

XIII Buoncompagni (1572-1585)¹³ con una bolla del 25 maggio 1572;¹⁴ infine, il già citato inventario della Mensa arcivescovile del 1806, il quale elenca il materiale datandolo a partire dal 1560.

Nonostante tale molteplicità di indizi, che sposterebbero la data istitutiva prima del 1574, la frammentarietà delle informazioni e la mancanza di un approfondimento sistematico e dedicato non permettono ancora di darne la giusta valutazione.

La giurisdizione dell'inquisitore pisano si estendeva alle diocesi di Pisa e di Volterra. Il territorio di San Miniato, fino alla costituzione di una diocesi a sé stante (1622), era sottoposto in maniera indeterminata all'inquisitore di Pisa e a quello di Firenze.¹⁵ A Lucca l'istituzione ecclesiastica non riuscì a costituire un tribunale stabile, motivo che sembra alla base di alcuni tentativi di ingerenza da parte dell'inquisitore di Pisa.¹⁶ Infine, la città di Piombino sembra essere ricaduta sotto la giurisdizione dell'inquisitore pisano nel 1579.¹⁷

Il territorio sul quale l'inquisitore pisano esercitava le proprie funzioni era articolato in una pluralità di vicariati foranei, cui si aggiungeva il vicariato generale di Livorno.¹⁸ All'interno di questa organizzazione gerarchica, i vicari foranei avevano l'incarico di raccogliere le denunce e istruire i processi, mentre al vicario generale di Livorno sembra fossero attribuiti poteri più ampi dovuti alla particolare composizione sociale della città e alla necessità di gestire al meglio i delicati rapporti con lo Stato mediceo. Il fondo pisano conserva – con numerose lacune ancora da censire – le carte prodotte dall'attività della sede labronica, un'attenta analisi delle quali permetterebbe forse una prima definizione delle sue competenze e mansioni.

L'avvicendamento alla corona granducale toscana tra la dinastia medicea e gli Asburgo-Lorena, vide l'insorgere di scontri giurisdizionali tra lo Stato e l'apparato ecclesiastico che investirono anche le attribuzioni dei Tribunali inquisitoriali. Durante il regno di Francesco Stefano la Congregazione romana avviò un fitto carteggio con vari ecclesiastici del Granducato al fine di controllare gli sviluppi della nuova politica della dinastia regnante e predisporre le necessarie contromisure diplomatiche.¹⁹

Ad acuire ulteriormente lo scontro contribuì l'emanazione nel 1743 dell'editto sulla stampa che limitò i diritti d'intervento dei censori ecclesiastici,²⁰ condannato successivamente per eresia.²¹

¹³ La bolla di Gregorio XIII è elencata anche nell'inventario del Baroni del 1658 (cfr. nota 1).

¹⁴ ACDF, St. st. II 1 H, c. 493.

¹⁵ AAPi, *Inquisizione*, filza 4, cartella «Feliciano Diaz», c. 66, lettera dell'inquisitore di Firenze a quello di Pisa relativa a un processo del maggio 1626, nella quale il mittente si domanda se San Miniato rientri nella propria giurisdizione o in quella pisana (documento indicato da D. Bondielli, *Il fondo del Tribunale dell'Inquisizione pisana: proposte di inventariazione*, in «Bollettino Storico Pisano», LXVIII, 1999, p. 146). Anche l'inquisitore Cesare Pallavicini, in una nota per Roma del 1701 (cfr. oltre nel testo) elencava tra le proprie competenze territoriali alcune zone della diocesi di San Miniato.

¹⁶ S. Adorni Braccesi, «Una città infetta»: *la Repubblica di Lucca nella crisi religiosa del Cinquecento*, Firenze, L.S. Olschki, 1994.

¹⁷ Biblioteca Casanatense, *Repertorium Inquisitionis*, Tomo II, ms. 2104, c. 38; e *Sancti Officii de singulis Inquisitionibus dispensationibus et resolutionibus notab.*, ms. 2653, c. 276.

¹⁸ Una nota dell'inquisitore Cesare Pallavicini del 1701 conservata nell'Archivio romano (ACDF, St.st. II 1 H, cc. 725-729) elenca le sedi dei vicariati foranei e la composizione del personale in servizio nel Tribunale di Pisa e in quelli periferici. Tale tipologia documentaria può costituire un notevole supporto alla definizione della struttura organizzativa mediante cui fu articolata la giurisdizione sul territorio.

¹⁹ Carteggio conservato anche in ACDF, St.st. G G 2 i B. Tra le varie vicende descritte, merita forse osservare l'atteggiamento di ostilità e ingerenza che lo Stato assunse nei confronti dell'apparato inquisitoriale, a partire dalle intrusioni non autorizzate all'interno delle sedi dei Tribunali e dall'utilizzo senza permesso di locali e beni. Per cercare di risolvere la controversia, oltre alle vie diplomatiche a disposizione, venne tentata anche l'intercessione del confessore del Granduca Francesco Stefano.

²⁰ Una copia dell'editto sulla stampa emanato da Francesco Stefano è presente in AAPi, *Inquisizione*, filza 29.

Il clima di generale controversia tra il potere laico e l'apparato ecclesiastico pregiudicò il normale funzionamento dei Tribunali inquisitoriali in Toscana, motivo forse alla base del drastico ridimensionamento della produzione documentaria dell'Ente. Solo nel 1754 venne ufficialmente stipulato un concordato che definì la nuova fisionomia dei Tribunali.²² L'accordo prevedeva che l'Inquisizione toscana si avvicinasse, per quanto riguardava l'organizzazione, a quella veneziana, contraddistinta da un attento controllo statale nella gestione delle cause.²³ Esso sanciva l'introduzione, accanto all'inquisitore, di tre assistenti laici, aventi il diritto di presenziare ad ogni causa tranne nei casi di spontanea comparizione e di *sollicitatio ad turpia*; furono inoltre proibiti i processi per stregoneria e per malefici.²⁴ Attribuiva al sovrano la facoltà di scegliere il luogo sede del Tribunale²⁵ e delle carceri, da questo momento separate da quelle comuni, e il potere di nomina dei vicari foranei in accordo con gli inquisitori. Infine, il Concordato abolì il privilegio degli ufficiali del Tribunale di portare le armi e il potere di concederlo.

Nel Granducato di Toscana, i Tribunali inquisitoriali rimasero operativi fino al *motuproprio* di soppressione emanato dal granduca Pietro Leopoldo il 5 luglio 1782. Interessante sotto il profilo della storia archivistica, il testo normativo prevedeva che gli auditori vicari, esponenti del governo granducale, prendessero possesso di tutti i beni mobili e immobili dell'Ente (i fondi e le rendite sarebbero stati destinati alle parrocchie); ai vescovi dovevano invece essere consegnati gli archivi dietro documento di riscontro trasmesso all'auditore segretario del Regio Diritto.²⁶ Allo stato attuale delle ricerche, non sappiamo quando l'archivio dell'Inquisizione di Pisa fu effettivamente trasferito dalla sede dell'Ente, presso il convento di S. Francesco, alla sede arcivescovile. Sappiamo comunque che il convento subì la soppressione granducale con atto del 21 agosto 1786, e l'elenco di consistenza del suo archivio, compilato a nome del commissario per le soppressioni, non presenta alcuna unità recante l'intitolazione del Tribunale.²⁷ Sarebbe quindi possibile circostanziare il trasferimento tra il 1782 e il 1786, date delle due soppressioni.

²¹ Nello stesso periodo, papa Clemente XII, con la bolla *In eminenti* del giugno del 1738, condannò la Massoneria, bolla che il governo toscano si rifiutò di pubblicare, vista anche l'appartenenza ai Liberi muratori dello stesso Francesco Stefano (A. Prosperi, *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, p. 211). Il fondo pisano, nella filza 29, conserva due cause celebrate a Livorno nel 1768 a carico di appartenenti alla società dei Liberi muratori.

²² Sulla ricostituzione del Tribunale di Pisa si veda il carteggio conservato in AAPI, *Inquisizione*, filza 29, dove viene descritta la magnificenza delle celebrazioni fatte per festeggiare l'evento. Due copie del Concordato, datate 16 marzo 1754, sono presenti nel fondo del Sant'Ufficio di Pisa e intitolate «Istruzioni date al Nunzio di Firenze per tutto ciò che deve osservarsi in Firenze e nelle altre Inquisizioni di Pisa e Siena e nei Vicariati dipendenti dalle predette inquisizioni» (AAPI, *Inquisizione*, filza 29, e in *Atti diversi, Corrispondenza con Roma*, n. 10). Nella lettera che accompagna il secondo documento si afferma che durante la contesa diplomatica il governo lorenese, in cambio della ricostituzione del Tribunale, aveva tentato di renderlo indipendente da Roma.

²³ A questo proposito le «Istruzioni» (cfr. nota precedente) riportano un paragrafo intitolato «Estratto d'alcuni capitoli ... per l'Inquisitore di Venezia ... per l'inquisitore di Pisa (sic!)».

²⁴ A. Prosperi, *L'Inquisizione romana*, p. 211.

²⁵ AAPI, *Inquisizione*, filza 29. Infatti, una successiva causa di superstizione venne celebrata nell'aula inferiore del Palazzo arcivescovile.

²⁶ La confisca da parte dello Stato granducale dei beni dell'Ente potrebbe forse essere alla base della mancanza della documentazione contabile all'interno del fondo (cfr. sopra nel testo). Tale documentazione, essendo prevista negli intenti la redistribuzione dei beni alle parrocchie, potrebbe essere confluita in altri fondi o serie conservate nell'attuale Archivio diocesano, ovvero all'interno di complessi documentari che seguirono pochi anni dopo le grandi attività di soppressione attivate da Pietro Leopoldo, di cui il convento di S. Francesco di Pisa fu oggetto.

²⁷ Archivio di Stato di Pisa (d'ora in poi ASPi), *Corporazioni religiose soppresse, S. Francesco di Pisa*, registro n. 1418, «Repertorio dei contratti e disposizione granducale relativa alla soppressione del convento di S.

Documentazione riguardante il periodo della soppressione è stata individuata presso l'Archivio di Stato di Firenze, dove si conserva un registro di annotazioni relative alla gestione economica del Tribunale di Pisa negli anni 1781-1786, quindi a cavallo del *motuproprio* di soppressione del Tribunale.²⁸

Come precisato relativamente alla Reggenza, anche durante il periodo Leopoldino l'attività dell'Ente subì con molta probabilità una forte riduzione, motivo per il quale il fondo dell'Inquisizione di Pisa conserva per questa data documentazione di scarsa consistenza (per lo più concentrata all'interno della filza numero 29).

La ricerca di documentazione riguardante il Tribunale dell'Inquisizione di Pisa è stata allargata ad altri fondi e serie dell'Archivio Arcidiocesano e dell'Archivio di Stato di Pisa. Escluso il materiale citato in precedenza, le uniche altre notizie rinvenute sono una sentenza dell'inquisitore del 1605²⁹ presente tra le carte del fondo del convento di S. Francesco di Pisa, e la menzione, all'interno di un inventario della Cancelleria della Curia del 1777³⁰, delle carte del processo a Francesca Fabbroni – forse da identificare con quelle relative alla stessa imputata confluente sciolte nella filza numero 4 – e delle «Notizie biografiche del Padre Bernardo Bernardi di Bologna», che non sono state rinvenute.

La Congregazione della Sacra Inquisizione, oltre ai rapporti con il Tribunale, manteneva un canale di comunicazione anche con l'Ordinario di Pisa, come si evince da una filza di carteggio trovata all'interno della serie «Atti diversi» della Curia.³¹

In questi casi la Congregazione romana interviene quale organo di regolamentazione su «giuramenti suppletori et altri negozi di matrimoni dall'anno 1678 all'anno 1769», occupandosi delle richieste di persone cattoliche o di altre fedi, le quali, dopo aver preso sede a Livorno o desiderose di farlo, sono nell'impossibilità di dimostrare il proprio celibato o nubilato, ovvero la propria fedeltà alla chiesa di Roma, a causa della provenienza o del lungo periodo trascorso all'estero.

Altre richieste sono avanzate da donne rimaste sole che non hanno a disposizione il certificato di morte del marito.

L'arcivescovo aveva il compito di indagare sul conto dei singoli e informare Roma, che per lo più ordinava ai richiedenti di giurare di fronte all'Ordinario la propria buona fede.

Un'ultima nota vorrei dedicarla ai libri che costituivano “l'arsenale” dell'inquisitore. Nel suo inventario dell'ottobre del 1658, l'inquisitore Baroni elenca le “pratiche” e gli altri strumenti di lavoro presenti nella sua piccola biblioteca.³² L'indagine si è quindi allargata alla ricerca di copie delle opere, alcune rinvenute presso la Biblioteca del Seminario di S. Caterina di Pisa, indicate a chiusura della sezione introduttiva all'inventario.

Francesco. Inventari dei beni e istanze varie». E' da precisare che l'inventario elenca unità sprovviste di intitolazione, tra le quali potrebbe essere celato, seppur poco verosimilmente, materiale del Tribunale.

²⁸ Archivio di Stato di Firenze, *Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, Diocesi di Pisa*, registro n. 2571 (I, XXIV).

²⁹ ASPi, *Corporazioni religiose soppresse, S. Francesco di Pisa*, (n. 54), busta n. 1410, fascicolo 2°. Sentenza del 16 marzo 1605 a carico di Giovanni Battista, Elisabetta e Luisa da Montemagno.

³⁰ AAPi, *Cancelleria, Inventari*, (serie 11), n. 3, inventario del 1777.

³¹ AAPi, *Cancelleria, Atti diversi*, n. 2 «Lettere del Sant'Ufficio di Roma».

³² Cfr. nota 1. Si dà la trascrizione dei titoli: «Directorium Inquis(...) Farinaccius de heresi preparatorium iuditorium di M. Angelo Leone», «Praxis iuditiaria Locati», «Pratica criminalis canonica Follerii», «Pratica Episcopalis (...)», «Albertinus de agnoscendis assertionibus», «Jo. Royas singularia Iuris», «Synodus Diocesis Pisarum edita Anno 1638», «Iuridicum discrimen Dyonisii Mungo», «Pratica criminalis Canonica Jo. Diaz», «Malleus hereticorum», «Malleus maleficiorum», «Index librorum prohibitorum» e «Index librorum expurgandorum» di «Jo. Maria ex Brisighella» e «Tranquilli Ambrosini Parcissus» (sic!); infine, nell'elenco si ricorda che «alcuni libri prohibiti si conservano nell'Archivio».

Passiamo, in estremo esame, ad analizzare brevemente le prospettive archivistiche.

Come risulta chiaro, il passo successivo per la conoscenza del fondo dovrà essere il completamento dell'inventario analitico che, come accennato, è già stato predisposto per la prima parte delle unità, corrispondenti ad appena un terzo della documentazione.

Scontato risulta il sottolineare quante e quali prospettive di ricerca e di conoscenza si aprano avendo a disposizione strumenti come la descrizione analitica dotata di indici di corredo. Basti pensare alla fertilità della quale ha goduto e gode l'Archivio dell'Inquisizione di Aquileia e Concordia, resa possibile dal lavoro di numerosi archivisti e storici che hanno approntato strumenti idonei e approfonditi di descrizione e di gestione delle informazioni. La loro esperienza ha inoltre dimostrato che l'analisi archivistica della documentazione giudiziaria può essere debitamente affrontata solo attraverso la confluenza di diversi apporti scientifici, giungendo alla creazione di uno schema descrittivo opportunamente definito, adatto a una tipologia di materiale che spesso sfugge, nella sostanza, se lo si piega invariabilmente a schemi di valenza comune.

Mi auguro quindi che in un futuro non troppo lontano possa essere messo a disposizione degli studiosi uno strumento di corredo adatto a guidarli nella complessità del fondo, auspicio sempre valevole ma ancora di più per una documentazione in stato di disordine quale quella oggetto di questo studio, la quale continua ancora a concedersi, forse troppo poco, al ricercatore.

Giornaledistoria.net è una rivista elettronica, registrazione n° ISSN 2036-4938. Il copyright degli articoli è libero. Chiunque può riprodurli. Unica condizione: mettere in evidenza che il testo riprodotto è tratto da www.giornaledistoria.net.

Condizioni per riprodurre i materiali --> Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questo sito web sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso di Giornaledistoria.net, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: "www.giornaledistoria.net". Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un collegamento ipertestuale (link) alla home page www.giornaledistoria.net o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti. In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da www.giornaledistoria.net dovrà essere data tempestiva comunicazione al seguente indirizzo redazione@giornaledistoria.net, allegando, laddove possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati riprodotti.